



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEMOLITORI AUTOVEICOLI

Milano, 1 settembre 2016

Prot. 134/2/cv

Cir. 56/16

A TUTTI I SOCI

LORO SEDI

Oggetto: Articoli pirotecnici per veicoli – Riscontro ministeriale.

Dando seguito a quanto precedentemente comunicato circa l'emanazione del DM 101/16 (si veda ns. circolare n. 44/16), si informa che a seguito di una richiesta di chiarimenti trasmessa al competente ufficio del Ministero dell'Ambiente e sottoscritta da A.D.A., Unire e AIRA, è pervenuto un riscontro da parte del Direttore Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento (entrambe le comunicazioni sono allegate alla presente sul sito associativo).

Premesso che si tratta di un semplice riscontro alle contraddizioni segnalate rispetto alla normativa vigente e che, dunque, il DM 101/16 non viene modificato e resta in vigore così come pubblicato lo scorso 14 giugno, si evidenzia che i chiarimenti ministeriali appaiono in linea con l'attuale gestione degli articoli pirotecnici (airbag e pretensionatori cinture sicurezza), messa in opera dai centri di autodemolizione sulla scorta delle indicazioni fornite dal costruttore.

In considerazione del contenuto della comunicazione, sentito verbalmente anche il parere del consulente legale opportunamente interpellato, non sussistono più le condizioni per il ricorso al Tar precedentemente ipotizzato.

Nel riscontro ministeriale, infatti, viene dapprima richiamato il contenuto del D.Lgs. 209/03 ricordando che *all'atto della messa in sicurezza del veicolo fuori uso si potrà procedere alla rimozione dell'airbag o alla sua neutralizzazione, quest'ultima effettuata secondo le specifiche disposizioni previste dai costruttori di veicoli.*

Successivamente, viene esaminato il contenuto del DM 101/16 e chiarito che:

- ai sensi dell'art. 8 comma 2 e 3, gli airbag *quando rimossi e non destinati al reimpiego o ceduti ad un soggetto di cui all'art. 15 comma 8 del D.Lgs. 209/03 per essere riutilizzati come parti di ricambio se sottoposti alle operazioni di revisione, devono essere gestiti come rifiuti da pirotecnici;*
- se si procede con la **rimozione finalizzata al reimpiego, i dispositivi dovranno essere disattivati prima di essere smontati, in modo da non pregiudicare il possibile riutilizzo e rendere sicura la loro successiva gestione, anche ai fini dello smaltimento;**
- se non si procede con la rimozione, **possono continuare ad essere esercitate, presso i centri di raccolta degli autoveicoli fuori uso, le operazioni di neutralizzazione condotte mediante l'attivazione dei dispositivi a bordo degli autoveicoli,** attuate in accordo con le specifiche norme ISO e con quanto stabilito dai costruttori tramite IDIS.

Con riserva di informarvi in caso di ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.


La Segreteria

Allegato 1: Lettera congiunta A.D.A., Unire, AIRA del 21/7/16

Allegato 2: Riscontro ministeriale